Il diritto alla diversità dei modelli di famiglia

SOMMARIO: 1. La famiglia come fenomeno metagiuridico nella dialettica delle relazioni familiari. La struttura, la funzione e il governo della famiglia nell'elaborazione storicistica. – 2. Il rapporto tra la fenomenologia della vita familiare e le regole di disciplina. I modelli di organizzazione familiare. – 3. La famiglia nell'ordine giuridico costituzionale: la famiglia-comunità e l'attuazione dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Il valore dell'unità familiare. – 4. La famiglia nel divenire della realtà sociale. Il matrimonio-atto come negozio fondativo del matrimonio-rapporto. La comunità familiare e la «questione sociale». – 5. Il rapporto di coppia e la relazione tra i sessi. La convivenza *more uxorio* tra persone dello stesso sesso. La famiglia matrimoniale omosessuale: il limite della *naturalità* della diversità di genere.

1. Nel rapporto tra ordinamento giuridico e realtà sociale, ossia tra regole di governo e fatti da regolare, la famiglia, a differenza di altre formazioni sociali, è un fenomeno essenzialmente metagiuridico¹, vale a dire un luogo dove si attua la dialettica dei legami tra i membri della famiglia e si formano le «regole di governo delle relazioni familiari»².

Difatti, nell'àmbito delle formazioni sociali, dai tempi più antichi, la famiglia ha assunto l'identità di gruppo sociale peculiare³, avente la funzione primaria di soddisfacimento dei bisogni dei propri membri e di loro sostentamento e tutela⁴.

In questa prospettiva, sin dalle origini, la famiglia ha avuto la fisionomia di «società naturale» (art. 29, comma 1, cost.), cioè di comunità di vita nata spontaneamente nella realtà sociale, che, proprio nella costante spontaneità dei rapporti vissuti, si è sviluppata «nei modi più diversi nel corso dei secoli»⁵.

Dal punto di vista della struttura, quindi, la famiglia nasce come gruppo governato da «regole di formazione spontanea»⁶, dotato di un «ordinamento con carattere di originarietà» e connotato da forte idealità e da una giuridicità «propriamente costitutiva e conformativa della stessa dimensione familiare»⁷.

L'elaborazione storicistica ha dimostrato che la struttura e la funzione della famiglia mutano nelle epoche storiche⁸. In questo senso, la famiglia può essere definita una comunità storicamente e socialmente

¹ A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, III (1948-1949), Napoli, 1949, p. 57.

² V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima: Dalla «famiglia-istituzione» alla «famiglia-comunità»: centralità del «rapporto» e primato della «persona», in Riv. dir. civ., 2013, p. 1043.

³ Nell'àmbito dei gruppi sociali, la famiglia è una comunità peculiare, fondata sui vincoli di sesso, sangue e affetto, in cui trovano soddisfacimento i bisogni materiali e non materiali dei componenti, attraverso comportamenti liberi e solidali (G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, Bologna, 2013, p. 1; F. PARENTE, *L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 388).

⁴ Cfr. F. Parente, o.l.c.; F. Bocchini, Diritto di famiglia. Le grandi questioni, Torino, 2013, p. 4 ss.; F. Macario, Diritto di famiglia. Questioni giurisprudenziali, Torino, 2011, p. 1; M. Spinelli e F. Parente, Le convenzioni matrimoniali in generale, in M. Spinelli e G. Panza (a cura di), I rapporti patrimoniali nella famiglia, I, Le convenzioni matrimoniali, Bari, 1987, p. 5; F. Parente, La libertà matrimoniale tra status personae e status familiae, in Rass. dir. civ., 2010, p. 130; Id., La persona e l'assetto delle tutele costituzionali, in G. Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2012, p. 35 ss.

⁵ F. RUSCELLO, La famiglia nella società contemporanea, in Vita not., 2015, p. 97.

⁶ A.M. SANDULLI, Art. 29 Cost., in Comm. Cian, Oppo e Trabucchi, I, Padova, 1992, p. 8.

⁷ V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1044; F. RUSCELLO, La famiglia nella società contemporanea, cit., p. 98.

⁸ F. Parente, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., p. 389; V. Scalisi, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1043 ss.; P. Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975), a cura di F. Sofia, Bologna, 2002, p. 62 ss.; F. Ruscello, La famiglia nella società contemporanea, cit., p. 96 ss.; M. Bessone, G. Alpa, A. D'Angelo, G. Ferrando e M.R. Spallarossa, La famiglia nel nuovo diritto. Principi costituzionali, riforme legislative, orientamenti della

condizionata: la sua struttura e le sue funzioni evolvono di pari passo con l'evoluzione economica, sociale, etica, culturale, religiosa e tecnologica della società⁹. Nondimeno, questa comunità, malgrado le modifiche strutturali, funzionali e di governo, può essere raffigurata come «un *continuum* concreto e mobile», che si rinnova incessantemente «nella esperienza storico-reale della vita associata»¹⁰.

2. Nella realtà familiare, dunque, il rapporto tra fenomenologia di vita e regola giuridica non è mai statico, ma dinamico, in quanto caratterizzato da una «continua tensione dialettica secondo nessi di reciproca interdipendenza e mutuo condizionamento»¹¹.

Nel diritto romano, ad esempio, si passa dall'originaria *agnatio*, famiglia strutturata sulla *potestas* del *pater familias* ¹², alla *cognatio* giustinianea, modello familiare fondato sulla parentela di sangue tra persone discendenti dallo stesso stipite con rilevanza pure della linea femminile¹³. Così ancora nel *code Napoléon* la comunità familiare si modella sulla struttura della famiglia patriarcale e piramidale, alla stregua del principio di autorità nelle relazioni parentali¹⁴, che comportava «ruoli separati e diversità di poteri reali dei suoi componenti» ¹⁵.

Nella realtà sociale, alla tradizionale famiglia apicale, fondata sul principio di autorità, vengono, nel tempo, ad affiancarsi altri tipi di aggregati familiari, ispirati al principio di libertà¹⁶. Nella visione della famiglia,

giurisprudenza, 4ª ed., Bologna, 1997, p. 1 ss.; F. MACARIO, Diritto di famiglia, cit., p. 1 ss.; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., p. 1 ss.;

⁹ F. Ruscello, *La famiglia nella società contemporanea*, cit., p. 97.

¹⁰ V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1044.

¹¹ V. SCALISI, o.l.c.

¹² F. RUSCELLO, La famiglia nella società contemporanea, cit., p. 97.

¹³ Sul punto, cfr. F. PARENTE, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., p. 389; M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Palermo, 1999, pp. 256-257; D. HERLIHY, La famiglia nel Medioevo, Roma-Bari, 1994, p. 9. L'istituto della parentela ha origini remote. Nel diritto romano la parentela scaturiva dalla patria potestas (adgnatio) o dal vincolo di sangue (cognatio). L'agnazione designava il rapporto di parentela tra le persone assoggettate al potere del pater familias, a prescindere dal vincolo di sangue, che cessava con il venire meno della patria potestas. La cognazione, invece, indicava la parentela fondata sul vincolo di sangue e derivava da iustae nuptiae: essa si estendeva a tutti coloro che, pur non soggetti alla potestas del pater familias, erano originari della medesima famiglia [cfr. F. DE MARTINO, Famiglia (dir. rom.), in Noviss. dig. it., VII, Torino, 1968, p. 44; E.VOLTERRA, Famiglia (Dir. rom.), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, p. 471 ss.; G. SCHERILLO, Cognatio (dir. rom), in Noviss. dig. it., III, Torino, 1967, p. 427; A. PEZZANA, Cognatio (Dir. rom.), in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 301. Sulla parentela, nel vigente codice civile, cfr. R. CAMPIONE, Della parentela e dell'affinità, in M. SESTA (a cura di), Codice delle successioni e donazioni, I, Milano, 2011, p. 88 ss.; T. AULETTA, Diritto di famiglia, Torino, 2011, p. 8 ss.; M. SESTA, Diritto di famiglia, 2ª ed., Padova, 2005, p. 635 ss.; F. GALLETTA, La parentela e l'affinità, in Tratt. dir. fam. Ferrando, II, Bologna, 2008, p. 118 ss.; A. GIORDANO MONDELLO, Parentela e affinità, in Enc. forense, V, Milano, 1959, p. 464; G. CATTANEO, La parentela e l'affinità, in Il diritto di famiglia, I, Tratt. dir. civ. Bonilini e Cattaneo, Torino, 2007, p. 37 ss.; F. PROSPERI, Matrimonio, famiglia e parentela, in Rass. dir. civ., 1983, p. 389 ss.; S. CICCARELLO, Parentela e affinità, in Tratt. dir. civ. Bessone, Il diritto di famiglia, I, Torino, 1999, p. 3 ss.; ID., Parentela (dir. civ.), in Enc dir., XXXI, Milano, 1981, p. 655 ss.; M. ESU, La parentela e l'affinità, 2ª ed., in Tratt. dir. priv. Rescigno, 2, I, Torino, 1999, p. 752; D. BARILLARO, Della parentela e dell'affinità, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, I, Delle persone e della famiglia (artt. 43-78), Bologna-Roma, 1970, p. 438 ss.; F. SANTOSUOSSO, in B. LIGUORI, N. DISTASO e F. SANTOSUOSSO, Persone e famiglia, in Comm. c.c. Utet, I, 1, Torino, 1966, p. 370].

¹⁴F. Parente, *L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali*, cit., p. 389; M. Sesta, *o.c.*, p. 8 ss.; M. Bessone, G. Alpa, A. D'Angelo, G. Ferrando e M.R. Spallarossa, *La famiglia*, cit., p. 9; V. Scalisi, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima*, cit., p. 1047.

¹⁵ V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1046.

¹⁶ F. PARENTE, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., p. 390; P. PERLINGIERI, Aspetti dei rapporti familiari personali e patrimoniali, in ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3ª ed., Napoli, 2006, p. 933 ss.; F. RUSCELLO, La famiglia nella società contemporanea, cit. p. 99; F. ROMEO, Famiglia: sostantivo plurale?, in Dir. succ. e fam., 2015, p. 67 ss.

pertanto, muta la concezione del potere, che, sotto la spinta dei tempi, da monocratico, si trasforma «in potere diarchico, quando addirittura non pluralistico»¹⁷.

Nel contempo, con l'accentuarsi del fenomeno della famiglia di fatto¹⁸, nel pensiero giuridico si inizia «a parlare non più della famiglia, ma delle famiglie» e la famiglia coniugale, fondata sull'atto di matrimonio, «si avvia a svolgere un ruolo concorrente» con le altre famiglie, «variamente individuate e individuabili» 19.

Tuttavia, malgrado la pluralizzazione dei modelli familiari²⁰ e la rilevanza assunta dalla famiglia di fatto, sia pure in subordine alla famiglia legittima, che conserva una posizione privilegiata nell'architettura

¹⁷ M. SPINELLI e F. PARENTE, Le convenzioni matrimoniali, cit., p. 6; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., p. 8; F. PARENTE, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., p. 390. ¹⁸ La famiglia di fatto, nella forma della «convivenza eterosessuale», è l'unione tra un uomo e una donna non stigmatizzata dalla formalizzazione del rapporto tramite la celebrazione del matrimonio. L'assenza dell'atto di matrimonio, come parametro fondativo della comunità familiare, costituisce il parametro di differenziazione della convivenza more uxorio dal rapporto di coniugio [cfr. F. PARENTE, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., p. 399; S. POLIDORI, Le famiglie non fondate sul matrimonio: ruolo del diritto e tecniche d'intervento del sistema, in M. FRANCESCA, e M. GORGONI (a cura di), Rapporti familiari e regolazione: mutamenti e prospettive, Napoli, 2009, p. 125 ss.; G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., p. 139 ss.; F. MACARIO, Diritto di famiglia, cit., p. 2 ss.; T. AULETTA, Diritto di famiglia, cit., p. 149 ss.; L. BARBIERA, Le convivenze paraconiugali. Dai PACS ai DICO, Bari, 2007, p. 10; T. AULETTA, Il diritto di famiglia, cit., p. 12 ss.; F. BOCCHINI (a cura di), Le convivenze familiari. Diritto vivente e proposte di riforma, Torino, 2009, passim; F. DAL CANTO, La nozione costituzionale di famiglia e la tutela dei modelli familiari diversi dalla famiglia fondata sul matrimonio, in F. BILOTTA (a cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, comunitario e comparato, Milano-Udine, 2008, p. 201 ss.; A. SCHUSTER, Riflessioni comparatistiche sull'art. 29 della Costituzione italiana, ivi, p. 185 ss.; M. FRANZONI, Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio, in Il diritto di famiglia, cit., p. 527 ss.; L. BALESTRA, La famiglia di fatto tra autonomia ed eteroregolamentazione, in Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent'anni dalla riforma, Milano, 2007, p. 65 ss.; D. RICCIO, La famiglia di fatto, Padova, 2007, passim; G. FURGIUELE, Modelli familiari nel diritto italiano e straniero, in T. AULETTA (a cura di), Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent'anni dalla riforma, cit., p. 35 ss.; M. MONTEVERDE, La convivenza more uxorio, in Il diritto di famiglia, cit., p. 927 ss.; C.S. PASTORE, La famiglia di fatto. Analisi e disciplina di un modello familiare attuale e diffuso, Torino, 2007, p. 21 ss.; F. BOCCHINI, Le vite convissute more uxorio, Una disciplina possibile, in ID. (a cura di). o.c., p. 3 ss.; D.G. RUGGIERO, Gli accordi di convivenza, ivi, p. 183 ss.; G. RONZA, Rapporti patrimoniali tra conviventi, ivi, p. 239 ss.; R. DI MAIO, I registri delle unioni civili, ivi, p. 35 ss.; F.D. BUSNELLI e M. SANTILLI, La famiglia di fatto, in Comm. dir. it. fam. Cian, Oppo e Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, p. 757 ss.; F. D'ANGELI, La tutela delle convivenze senza matrimonio, Torino, 2001, p. 1 ss.; L. BALESTRA, La famiglia di fatto, Padova, 2004; M. DOGLIOTTI, Famiglia di fatto, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Aggiorn., II, Torino, 2003, p. 705 ss.; G. DE LUCA, La famiglia non coniugale. Gli orientamenti della giurisprudenza, Padova, 1996, p. 4 ss.; M. BERNARDINI, La convivenza fuori dal matrimonio, Padova, 1992; F.D. BUSNELLI e M. SANTILLI, La famiglia di fatto, in Comm. dir. it. fam. Cian, Oppo e Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, p. 757 ss.; F. D'ANGELI, La tutela delle convivenze senza matrimonio, Torino, 2001]. Sulla ricostruzione dell'evoluzione storica del modello, cfr. F. PROSPERI, Famiglia non fondata sul matrimonio, in AA.VV., I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale. Rapporti civili. Rapporti etico-sociali, II, Napoli, 2007, p. 241 ss. Per la raffigurazione della fattispecie, la giurisprudenza fa riferimento alla convivenza intesa come rapporto stabile e duraturo, con o senza figli, tra un uomo ed una donna, che si comportano come coniugi e rinnovano quotidianamente il loro consenso al rapporto di coppia, alla comunione di vita e di affetti, nonché alla reciproca assistenza morale e materiale (cfr. Trib. Brescia, 10 aprile 2003, in Fam. dir., 2003, p. 476; Corte cost., 14 novembre 2000, n. 491, in www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/; Corte cost., 18 gennaio 1996, n. 8, Giur. it., 1996, I, 1, c. 281; Cass., 17 giugno 1995, n. 6866, Mass. Giust. civ., 1995, p. 6; Pret. Genova, 17 luglio 1979, in Giur. it., 1980, I, 2, c. 209; Cass., 23 aprile 1966, n. 1041, ivi, 1967, c 67). Sui modelli parafamiliari, negli ordinamenti nazionali di alcuni paesi europei e nel sistema del diritto comunitario, cfr. C.S. PASTORE, Le unioni registrate e i Pacs in Europa, in Rass. dir. civ., 2010, p. 202 ss.; P.M. PUTTI, Nuovi modelli di relazioni familiari tra prospettive di apertura ed esigenze di confronto, in Dir. fam. pers., 2009, p. 826 ss.; S. ASPREA, La famiglia di fatto. In Italia e in Europa, Milano, 2003.

¹⁹ F. RUSCELLO, La famiglia nella società contemporanea, cit., p. 96.

²⁰ P.M. PUTTI, o.l.u.c.; M. PORCELLI, La famiglia al plurale, in Dir. fam. pers., 2014, p. 1248 ss.; G. FURGIUELE, Modelli familiari nel diritto italiano e straniero, in T. AULETTA (a cura di), Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent'anni dalla riforma, Milano, 2007, p. 35 SS.; ROMEO, Famiglia: sostantivo plurale?, cit., p. 67 ss.; P. ZATTI, Familia, familiae – declinazioni di un'idea. Valori e figure della convivenza e della filiazione, in Familia, 2002, p. 337 ss.; F. Prosperi, o.l.u.c.; C. Lazzara, NProfili di rilevanza dell'autonomia privata nell'àmbito dei rapporti familiari, in M. PARADISO (a cura di), I mobili confini dell'autonomia privata, Milano, 2005, p. 101 ss.

costituzionale (art. 29 cost.)²¹, la giuridificazione e la tutela delle relazioni familiari *more uxorio* non hanno annullato la «scelta di libertà (dal vincolo matrimoniale) che ne è alla base»²².

In parallelo, i nuovi modelli di famiglia, sulla scia dell'art. 2 cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo in tutte le formazioni sociali²³, tendono a valorizzare i principi fondamentali dell'ordinamento (la parità, la libertà, la dignità, l'integrità), in funzione del «pieno e libero sviluppo» della persona umana (art. 3 cost.)²⁴.

Pertanto, anche l'art. 29 cost., sul riconoscimento della famiglia legittima come società naturale fondata sul matrimonio²⁵, a cui è riconducibile la categoria della «famiglia nucleare»²⁶, non si sottrae alla tutela dei diritti della persona; anzi l'accentua, laddove ordina il matrimonio «sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi»²⁷, sia pure nei limiti stabiliti a garanzia dell'unità familiare²⁸.

²¹ V. *infra* § 5.

²² V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte seconda: Dalla «famiglia-istituzione» alla «famiglia-comunità»: centralità del «rapporto» e primato della «persona», in Riv. dir. civ., 2013, p. 1290.

²³ F. PARENTE, *L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali*, cit., p. 391; G. FERRANDO, G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 5; F. PARENTE, *La persona*, cit., p. 34 ss. Il contenuto dell'art. 2 cost. rinvia a tutte le tipologie di formazione sociale, dalla piú piccola, la famiglia, alla piú grande, lo Stato, attraverso le formazioni intermedie, che si connotano per la peculiarità dello scopo: religioso, culturale, sportivo, lucrativo, assistenziale, benefico, mutualistico. L'art. 2 cost., dunque, fornisce al gruppo familiare una tutela appropriata, in conformità alle sue manifestazioni nel tessuto sociale (cfr. T. Auletta, *Diritto di famiglia*, cit., p. 7; M.A. URCIUOLI, *Rapporti familiari tra libertà e strumenti di controllo*, Napoli, 2010, *passim*; P. PERLINGIERI, *Famiglia e diritti fondamentali della persona*, in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 370; T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, 9ª ed., Torino, 2008, p. 7 ss.; M. SESTA, *Diritto di famiglia*, cit., p. 41 ss.; F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 509 ss.; A. SPADAFORA, *Rapporto di convivenza*, cit., p. 19; G. BERTI, *La famiglia nella Costituzione*, cit., p. 280 ss.; M. ASTONE, *Ancora sulla famiglia di fatto: evoluzione e prospettive*, in *Dir. fam. pers.*, 1999, p. 1462 ss.; G. FERRANDO, *Convivere senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia di fatto*, in *Fam. dir.*, 1998, p. 183; G. FERRANDO, *Famiglia legittima*, cit., p. 930 ss.; G. PIEPOLI, *Realtà sociale e modello normativo della tutela della famiglia di fatto*, in *Riv. trim.*, 1972, p. 1445; M. DOGLIOTTI, *Famiglia legittima*, cit., p. 192 ss.; R. BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, cit., p. 120).

²⁴ P. PERLINGIERI, Famiglia e diritti fondamentali, cit., p. 370; F. PARENTE, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., p. 391-392; F. RUSCELLO, La famiglia nella società contemporanea, cit., p. 99 ss.; V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1050; F. ROMEO, Famiglia: sostantivo plurale?, cit., p. 69; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., p. 11 ss.

La «famiglia legittima» integra un'aggregazione originata dalla celebrazione del matrimonio (art. 106 ss. c.c.), secondo la formulazione dell'art. 29, comma 1, cost., che definisce la famiglia come «società naturale» fondata sul matrimonio (F. PARENTE, *L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali*, cit., p. 398; ID., *La libertà matrimoniale*, cit., p. 136, nota 20; ID., *La persona*, cit., p. 36), connotata dalla comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi (cfr. U. ROMA, *La «comunione materiale e spirituale tra i coniugi» fra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, II, p. 423 ss.). Per la ricostruzione del regime della famiglia legittima, cfr. L. BARBIERA, *Il matrimonio. Matrimonio civile, canonico, concordatario, degli acattolici, obblighi coniugali, separazione, divorzio, regimi patrimoniali del matrimonio, Padova, 2006, p. 26 ss.; M. SESTA, <i>Diritto di famiglia*, cit., p. 115 ss.; F. RUSCELLO, *Lineamenti di diritto di famiglia*, Milano, 2005, p. 91 ss.; T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 91 ss.; G. FERRANDO, *Il matrimonio*, cit., p. 126 ss.; R. TOMMASINI, *Il diritto di famiglia*, I, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, IV, Torino, 1999, p. 113 ss.

²⁶ M. BESSONE, G. ALPA, A. D'ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, *La famiglia*, cit., p. 1; V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima*, cit., p. 1049 ss.

²⁷ G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 3; F. ROMEO, *Famiglia: sostantivo plurale?*, cit., p. 69; L. BALESTRA, *L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive*, in *Riv. trim.*, 2010, p. 1006 ss.

²⁸ F. PARENTE, *L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali*, cit., p. 393; F. BOCCHINI, *Diritto di famiglia*, cit., p. 19 ss. Dal punto di vista sistematico, la lettura combinata tra l'art. 29 e l'art. 2 cost., che tutela le ulteriori formazioni sociali funzionali allo sviluppo della persona [cfr. F. PARENTE, *La libertà matrimoniale*, cit., p. 153, nota 46; G. PIEPOLI, *Individui e gruppi sociali*, in N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, Bari, 1973, p. 133 ss.], consente di qualificare come «famiglia» pure rapporti affettivi non basati sulla celebrazione del matrimonio, ma caratterizzati da una struttura organizzativa convergente con l'articolazione della relazione coniugale (art. 143 ss. c.c.) (F. PARENTE, *o.l.u.c.*). Un ruolo decisivo per l'applicazione dell'art. 2 cost. ai modelli familiari alternativi alla famiglia legittima è stato assunto dalla Corte costituzionale (Corte

Nella Costituzione, dunque, la famiglia, quale gruppo naturale, è una formazione sociale riportabile al modello dell'art. 2, «espressione della stessa "natura" umana» e, per questo, «bisogno in essa radicato»²⁹.

3. Parimenti, l'ordine giuridico costituzionale consegna al legislatore ordinario un modello di organizzazione familiare in cui il principio di unità (art. 29, comma 2, cost.) è «in rapporto di reciproca integrazione e necessaria complementarietà» con un regolamento delle «relazioni familiari assolutamente egualitario e paritetico», informato ai «principi di solidarietà e pari libertà e responsabilità» dei coniugi³⁰.

Nell'assetto della Carta costituzionale, pertanto, l'unità della famiglia assume una funzione strumentale al riconoscimento e alla tutela dei diritti fondamentali dei membri del nucleo familiare e rappresenta il «limite intrinseco ai diritti dei singoli»³¹: dalla configurazione costituzionale deriva un preciso obbligo dello Stato di «proteggere e promuovere i diritti della famiglia»³² e dei suoi componenti³³.

In questa prospettiva, la «libertà della famiglia» e la «libertà nella famiglia» non si configurano come due libertà «distinte e antagoniste», ma simboleggiano una «unitaria condizione storica e culturale, indispensabile per formare e realizzare le persone»³⁴: unità nella libertà e nella responsabilità, laddove «la stessa esigenza fondata sulla libertà postula l'adempimento della responsabilità»³⁵.

Ed è proprio nella trasmigrazione dalla famiglia patriarcale, «incentrata sulla figura del *pater*», a quella paritaria, connotata dalla funzione di attuazione dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi³⁶, nel rispetto del valore dell'unità³⁷, che «i diritti fondamentali nelle relazioni familiari» hanno subito i più «profondi mutamenti qualitativi»³⁸ e che il principio del consenso si è affermato come regola di governo dei rapporti familiari³⁹, sia nella relazione coniugale (art. 143 ss. c.c.), sia in quella genitoriale (art. 316 ss. c.c.)⁴⁰.

cost., 13 novembre 1986, n. 237, in *Foro it.*, 1987, I, c. 2353; Corte cost., 16 maggio 1988, n. 404, *ivi*, 1988, I, c. 2515; Corte cost., 13 maggio 1989, n. 310, in *Giur. cost.*, 1989, I, p. 1400; Corte cost., 20 dicembre 1989, n. 559, in *Riv. dir. civ.*, 1991, p. 88), mentre la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. un., 6 dicembre 1985, n. 6128, in *Foro it.*, 1986, I, c. 396) ha interpretato l'art. 2 cost. come norma che valorizza la tutela dei parametri della libertà personale, dell'uguaglianza e del pieno sviluppo della persona (F. Parente, *o.l.u.c.*). Per la ricostruzione storica della nozione di famiglia, nell'esperienza giuridica romana e post-romana, cfr. S. Tafaro, *Famiglia e matrimonio: le radici romanistiche*, in AA.Vv., *Rodzina i spoleczenstwo wczoraj i dzis*, Bialystok, 2006, p. 11 ss.; F. Mastroberti, *Il diritto di famiglia in Europa tra antico e nuovo regime*, *ivi*, p. 40 ss.

²⁹ V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1049.

³⁰ V. SCALISI, *o.u.c.*, p. 1050.

³¹ P. PERLINGIERI, Famiglia e diritti fondamentali, cit., p. 377.

³² F. VARI, Appunti su insegnamento della Chiesa e disciplina statuale della famiglia, convivenze more uxorio e unioni omosessuali, in AA.VV. (a cura di), In margine al sinodo 2014. Riflessioni in punto di diritto su matrimonio e famiglia, Bari, 2014, p. 107.

³³ F. PARENTE, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., pp. 392-393.

³⁴ P. PERLINGIERI, Famiglia e diritti fondamentali, cit., p. 371.

³⁵ P. PERLINGIERI, o.u.c., p. 377; F. BOCCHINI, *Diritto di famiglia*, cit., p. 19 ss.

³⁶ G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 4.

³⁷ V. infra, § 2.

³⁸ P. PERLINGIERI, Famiglia e diritti fondamentali, cit., p. 376.

³⁹ G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 4.

⁴⁰ Sul punto, cfr. F. Parente, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., pp. 393-394. Circa la rilevanza dell'accordo, nel governo della famiglia, e la valorizzazione della volontà dei partners, cfr. R. Amagliani, Autonomia privata e diritto di famiglia, Torino, 2002, pp. 15-16; F. Uccella, Il matrimonio, Padova, 1996, p. 146; D. Riccio, La famiglia di fatto, Padova, 2007, p. 251; M.R. Marella, Il diritto di famiglia fra status e contratto, in Ead. e F. Grillini (a cura di), Stare insieme, Napoli, 2001, p. 3 ss.; M.G. Giammarinano, Gli accordi di convivenza. Un possibile approccio giuridico all'autoregolamento delle relazioni di coppia, ivi, p. 51 ss.; P. Rescigno, I rapporti personali tra i coniugi, cit., p. 33 ss.; G. Cian, Sui presupposti storici, cit., p. 23 ss.; P. Zatti, Diritti e doveri del matrimonio, cit., p. 80 ss.

Infatti, la privatizzazione del diritto di famiglia ha determinato la deregulation nei rapporti familiari⁴¹, che dalla configurazione istituzionale del gruppo familiare ha condotto ad una visione concettuale fondata sul momento del consenso⁴².

4. Malgrado il progressivo affievolimento del legame tra il matrimonio e la famiglia⁴³, nel contesto delle fonti, l'istituto del matrimonio – ma soprattutto il consenso che lo supporta - continua ancora oggi a rivestire una posizione rilevante nella famiglia; tuttavia, non più soltanto come atto fondativo della comunità familiare, ma pure come linfa quotidiana del rapporto conjugale, ossia come relazione esistenziale fondata su una volontà di comune convivenza che i coniugi devono perpetuare giorno dopo giorno⁴⁴. Alla luce di questa impostazione, il matrimonio-atto, più che «mero ed esteriore vestimentum familiae», è un negozio finalizzato a costituire il matrimonio-rapporto, quale «solidale e partecipativa comunione di vita (sia materiale che spirituale) tra i suoi protagonisti»⁴⁵.

In questo panorama, al di là delle definizioni normative, i problemi della famiglia si sono spesso incrociati con la c.d. «questione sociale» e molte norme relative ai profili sociali hanno avuto come destinatari la famiglia o i suoi membri⁴⁶: la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza (l. 22 maggio 1978, n. 194)⁴⁷: la legge sulle adozioni e sul diritto del minore ad una famiglia (l. 4 maggio 1983, n. 184)⁴⁸: la legge

⁴¹ Nel processo di privatizzazione, le aggregazioni di tipo familiare vanno distinte dalle relazioni affettive non matrimoniali (ad esempio, le convivenza tra parenti ed amici; le convivenze tra gli anziani o i disabili e le persone che ne hanno cura), che hanno «una diversa valenza sociale» e «danno vita ad una forma di privatizzazione del gruppo che si fonda sull'armonia dei sentimenti dei suoi membri» (F. ROMEO, Famiglia: sostantivo plurale?, cit., p. 74).

⁴² Cfr. F. PARENTE, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., p. 394; G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., p. 4; V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1049 ss.; M. C. Andrini, La donna notaio ed il diritto di famiglia, in Vita not., 2008, II, p. 1563; A. ZOPPINI, Tentativo d'inventario per il «nuovo» diritto di famiglia: il contratto di convivenza, in E. MOSCATI e A. ZOPPINI (a cura di), I contratti di convivenza, Torino, 2002, p. 4; ID., L'autonomia privata nel diritto di famiglia sessant'anni dopo, in Riv. dir. civ., 2002, p. 213 ss.; V. POCAR, La neoprivatizzazione della famiglia in Europa, in La famiglia, trasformazioni, tendenze, interpretazioni, a cura del Centro Studi Giuridici della Persona, Roma, 1998, p. 46; A. GALOPPINI, Status coniugale e diritti di libertà, in Dir. fam., 1975, p. 1534 ss.

⁴³ F. ROMEO, *Famiglia: sostantivo plurale?*, cit., p. 67.

⁴⁴ V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1051.

⁴⁵ V. SCALISI, *o.l.u.c.*

⁴⁶ F. PARENTE, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., p.

⁴⁷ Cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., p. 5; F. PARENTE, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in G. LISELLA e F. PARENTE, Persona fisica, cit., p. 450 ss.; P. ZATTI e U.G. NANNINI, Gravidanza (interruzione della), in Dig. disc. priv., Sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 260 ss.; M. ZANCHETTI, La legge sull'interruzione della gravidanza. Commentario sistematico alla l. 22 maggio 1978, n. 194, Padova, 1992; E. DURANTE MANGONI, L'evoluzione normativa in tema di interruzione volontaria della gravidanza. Una bibliografia specialistica analitica e ragionata, I, Dottrina giuridica (1970-1990), Napoli, 1996; P. BENCIOLINI e A. APRILE, L'interruzione volontaria della gravidanza. Compiti, problemi, responsabilità, Padova, 1990; F.D. BUSNELLI, Diritto e nuove frontiere della vita, in Jus, 1988, p. 44 ss.; P. QUARTARARO e E. ARISI (a cura di), L'interruzione volontaria di gravidanza: problemi, esperienze, tendenze, prevenzione, Atti del Convegno Uicemp (Roma, 27-28 novembre 1986), Palermo, 1988; D. RIGOLI, Per una probabile rivisitazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, in Nuovo dir., 1988, p. 1061 ss.; G.L. CAPITANIO e P. ROSSATO, Applicazione, applicabilità e prospettive della legge 194 «Norme per la tutela sociale della maternità e dell'interruzione della gravidanza», Palermo, 1982; C. CASINI e F. CIERI, La nuova disciplina dell'aborto, Padova, 1978; M. FIORI e C. SENATORE. Nuova problematica medico-legale in relazione alla legge 22 maggio 1978, n. 194 (tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza), in Riv. it. med. leg., 1985, p. 540 ss.; C. FLAMINI e M. FILICORI (a cura di), L'interruzione volontaria della gravidanza, Atti del Convegno, L'interruzione volontaria della gravidanza: aspetti clinici ed epidemiologici (Bologna, 27-28 settembre 1980), Palermo, 1981; G. GALLI, V. ITALIA, F. REALMONTE, M.T. SPINA e C.F. TRAVERSO, L'interruzione volontaria della gravidanza (Commento alla legge 22 maggio 1978, n. 194 «Norme per la tutela sociale della maternità e dell'interruzione della gravidanza»), Milano, 1978; G. MANDRUZZATO (a cura di), L'aborto in Italia. Atti del Convegno, Esperienze tecniche ed organizzative conseguenti alla legge 194 (Trieste, 14-15 dicembre 1979), Palermo, 1980; F. ARAGONA, Doveri del

sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro (l. n. 903/1977)⁴⁹; la legge sulle azioni positive (l. n. 125/1991)⁵⁰; la legge sulla violenza sessuale (l. 15 febbraio 1996, n. 66)⁵¹; la legge sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari (l. 4 aprile 2001, n. 154)⁵²; la legge sulle mutilazioni genitali femminili (l. 9 gennaio 2006, n. 7)⁵³; la normativa sullo stato giuridico dei figli (l.10 dicembre 2012, n. 219; d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154)⁵⁴.

medico nell'applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e dell'interruzione della gravidanza), Messina, 1978.

⁴⁸ Cfr. G. Autorino e P. Stanzione (a cura di), *Le adozioni nella nuova disciplina*, Milano, 2001; C.M. Bianca, *La revisione normativa dell'adozione*, in *Familia*, 2001, p. 525; A. e M. Finocchiaro, *Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina* (l. 28 marzo 2001, n. 149 e d.l. 24 aprile 2001, n. 150), Milano, 2001; M. Bernardini, *Adozione, sostegno e protezione familiare nella recente evoluzione legislativa*, in *Riv. not.*, 2001, p. 1111 ss.; L. Rossi Carleo, *La nuova legge sul diritto del minore alla propria famiglia: i traguardi mancati*, in *Familia*, 2001, p. 533 ss.; F. Uccella, *L'adozione legittimante nella legge di modifica alla disciplina dell'adozione*, in *Vita not.*, 2001, p. 1199; M. Dogliotti, *Affidamento e adozione*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1990; Id., *L'adozione e l'affidamento familiare*, in *Tratt. dir. priv.*, Bessone, IV, III, Torino, 1999, p. 307 ss.; L. Rossi Carleo, *L'affidamento e le adozioni*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, Torino, 1997, p. 302 ss.; sulle modifiche apportate alla legge del 1983, M. Dogliotti, *La riforma dell'adozione*, in *Fam. dir.*, 2001, p. 247 ss. Sull'adozione dei maggiorenni, A. Procida Mirabelli di Lauro, *Dell'adozione dei maggiorenni*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1995.

⁴⁹ Cfr. G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 5; E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Bari, 2000, p. 316 ss. Il divieto di discriminazioni nei confronti delle donne è sancito nell'art. 37 cost., nella Convenzione O.I.L. n. 100 del 29 giugno 1951 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 22 maggio 1956, n. 741), nella Convenzione O.N.U. del 18 dicembre 1979 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 14 maggio 1985, n. 132), nelle direttive 10 febbraio 1975, n. 117/75 e 9 febbraio 1976, n. 76/207 e nell'art. 119 (141) del Trattato di Roma. Sul punto, cfr. anche la Raccomandazione del 27 novembre 1991, n. 92/131, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel lavoro. Per il commento della l. n. 903/1977, cfr. T. TREU, *Commento all'art. 1 della legge n. 903 del 1977*, in *Nuove leggi civ.*, 1978, p. 786 ss.; M.V. BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna, 1979; M.L. DE CRISTOFARO, *Tutela e/o parità. Le leggi sul lavoro femminile tra protezione e uguaglianza*, Bari, 1979.

⁵⁰ Cfr. G. Ferrando, o.l.u.c.; T. Treu e M.V. Ballestrero, Legge 10 aprile 1992, n. 125. Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, in Nuove leggi civ., 1993, p. 1 ss.; M.L. De Cristofaro, La legge italiana per la parità di opportunità delle lavoratrici, Napoli, 1993, p. 71 ss.; F. Lunardon, Principio di uguaglianza, discriminazioni indirette ed azioni positive nella l. n. 125/1991, in Giur. it., 1992, IV, c. 203 ss.

51 Cfr. G. Ferrando, o.l.u.c.; A. Cadoppi, Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova, 2002; D. Marchetti e A. Di Tillio, La violenza sessuale, aspetti giuridici e medico legali, Milano, 2000; V. Musacchio, Il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), Padova, 1999; Id., La nuova legge sulla violenza sessuale. Parte prima, in Riv. pen., 1997, p. 258 e ss.; Id., Le nuove norme contro la violenza sessuale: un'opinione sull'argomento, in Giust. pen., 1996, II, p. 119; S. Moccia, Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (l. 15 febbraio 1996 n. 66): un esempio di sciatteria legislativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 398-399; G. Ambrosini, Le nuove norme sulla violenza sessuale, legge 15 febbraio 1996, n. 66, Torino, 1997; M. Bertolino, Commentario delle norme contro la violenza sessuale, Padova, 1996; Id., La riforma dei reati di violenza sessuale, in Studium iuris, 1996, p. 403; M. Beltrani, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Milano, 1996.

⁵² Cfr. G. Ferrando, o.l.u.c.; M. Paladini, Diritto di famiglia. Gli abusi familiari, Padova, 2008; C.M. Bianca, Diritto civile. II, La famiglia. Le successioni, Milano, 2005, p. 521 ss.; F. Eramo, La legge n. 154 del 2001: nuove misure contro la violenza familiare, in Dir. fam., 2004, p. 230 ss.; G. Morani, La nuova, duplice tutela giurisdizionale in favore del familiare più debole e bisognoso di protezione, contro la condotta pregiudizievole, la violenza e gli abusi nelle relazioni domestiche, ivi, p. 220 ss.; R. Pacia Depinguente, Presupposti soggettivi degli ordini di protezione e problemi di coordinamento con gli artt. 330 ss. c.c., in Familia, 2004, p. 759 ss.; L.A. Scarano, L'ordine di allontanamento dalla casa familiare, ivi, 2003, p. 331 ss.; S. Allegrezza, La nuova misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, in ivi, p. 107; A.G. Cianci, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, Milano, 2003; C. Pettiti, Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari:Modalità applicative e problemi procedurali, in Fam. dir., 2002, p. 399; A. Figone, La legge sulla violenza in famiglia, ivi, 2001, 357.

⁵³ La 1. 9 gennaio 2006, n. 7, «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale

La I. 9 gennaio 2006, n. 7, «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», si inserisce tra le disposizioni a tutela della salute, della parità tra la donna italiana e la donna immigrata e della dignità della persona (cfr. F. PARENTE, La fisicità della persona, cit., p. 416 ss.; E. CESQUI, Le mutilazioni genitali femminili e la legge, in Quest. giust., 2005, p. 754; A. FACCHI, Politiche del diritto, mutilazioni genitali femminili, in Dir. immigr. cittad., 2004, 4, p. 13; M. FUSASCHI, I segni sul corpo. Per un'antropologia delle modificazioni dei genitali femminili, Torino, 2003; C. PASQUINELLI, Donne africane in Italia, in Quest. giust., 2001, 3, p. 488; P.

Nel divenire della realtà sociale, quindi, la famiglia, da società chiusa e autoritaria ha assunto sempre più la fisionomia di comunità aperta, nella quale la personalità dei singoli matura in modo naturale, talvolta sorretta, ma mai oppressa dallo Stato⁵⁵.

Sotto questo aspetto, la famiglia, quale formazione naturale, deve necessariamente «corrispondere ai parametri di meritevolezza» delineati dalla carta costituzionale (artt. 2 e 29 cost.) e dall'intero sistema ordinamentale⁵⁶, ossia deve rivestire i caratteri di comunità «tra persone con identica dignità all'interno della quale si sviluppa e si realizza la personalità di ciascuno dei suoi membri»⁵⁷.

La connotazione rafforza la funzione primaria della famiglia come luogo degli affetti, dei sentimenti e della solidarietà⁵⁸ e dà ragione del ruolo strategico svolto dalla comunità familiare nello sviluppo dell'umanità⁵⁹ senza precludere alla formazione-famiglia di perdere «il suo carattere di "valore assoluto" per assumere le caratteristiche di "valore strumentale" allo sviluppo della personalità» dell'individuo⁶⁰.

5. Il dinamismo del rapporto di coppia, costituzionalmente «concepito come "relazione tra sessi"», permette di adeguare la famiglia all'«evoluzione dei costumi» e alle «trasformazioni dell'ordine sociale»⁶¹.

In questa prospettiva, anche la famiglia, «sostenuta e conformata dal rapporto», ma «soprattutto concentrata sulla persona», può essere «declinata al plurale», secondo un costrutto aperto, «senz'altro irriducibile a un modello unico o ad un unico orizzonte di senso»⁶².

Questa chiave di lettura non viene preclusa dalla posizione costituzionale di favore accordata alla famiglia legittima⁶³, posto che la tutela preferenziale offerta dall'art. 29 cost. alla famiglia fondata sul matrimonio, in termini di ragionevolezza, non può essere intesa come «indice di un *disvalore* verso altre e diverse realtà familiari»⁶⁴.

Difatti, nel disegno dalla Carta costituzionale, la famiglia non matrimoniale non è un «fenomeno da avversare», bensì da tutelare, sia pure nei limiti di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima (art. 30, comma 3, cost.); e ciò non solo nella «dimensione generativa e procreativa», ma pure nella

GRASSIVARO GALLO, *La circoncisione femminile in Somalia: Una ricerca sul campo*, Milano, 1996; C. PASQUINELLI, *"Il corpo delle altre: donne africane in Italia"*, in *Afriche&Orienti*, 2000, 3/4, pp. 41-48).

⁵⁴ Cfr. V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1060; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., p. 267 ss.; G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., p. 12.

⁵⁵ F. Parente, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., p. 398; M. Bessone, G. Alpa, A. D'Angelo, G. Ferrando e M.R. Spallarossa, La famiglia, cit., p. 33 ss.; F. Romeo, Famiglia: sostantivo plurale?, cit., p. 75 ss.; F. Parente, La libertà matrimoniale, cit., p. 163; F. Bocchini, Diritto di famiglia, cit., p. 8 ss.

⁵⁶ F. ROMEO, Famiglia: sostantivo plurale?, cit., p. 90.

⁵⁷ F. RUSCELLO, *La famiglia nella società contemporanea*, cit., p. 106.

⁵⁸ F. Parente, *L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali*, cit., p. 398; F. Ruscello, *o.u.c.*, p. 97; F. Romeo, *Famiglia: sostantivo plurale?*, cit., p. 70; M. Bessone, G. Alpa, A. D'Angelo, G. Ferrando e M.R. Spallarossa, *o.c.*, p. 3; F. Bocchini, *o.c.*, p. 17.

⁵⁹ F. VARI, Appunti su insegnamento della Chiesa e disciplina statuale della famiglia, convivenze more uxorio e unioni omosessuali, cit., p. 107.

⁶⁰ F. RUSCELLO, *La famiglia nella società contemporanea*, cit., p. 106.

⁶¹ V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1052.

⁶² V. SCALISI, o.l.u.c.

⁶³ F. ROMEO, Famiglia: sostantivo plurale?, cit., p. 68 ss.

⁶⁴ V. SCALISI, o.l.u.c. Sul punto, cfr. F. RUSCELLO, *La famiglia nella società contemporanea*, cit., p. 106; P. PERLINGIERI, *La famiglia senza matrimonio tra l'irrilevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima*, in *Rass, dir. civ.*, 1988, p. 606 ss. e in AA.Vv., *Una legislazione per la famiglia di fatto?*, Napoli, 1988, p. 135 ss.; F. ROMEO, *Famiglia: sostantivo plurale?*, cit., p. 70.

«dimensione di coppia» convivente, almeno nei «casi in cui ripeta i tratti della formazione sociale esplicativa della persona» umana (art. 2 cost.)⁶⁵.

Ancora una volta, il primato della persona rappresenta la ragione di un confronto tra la realtà sociale e i modelli normativi di organizzazione familiare⁶⁶ nel cui àmbito appare fisiologica la trasmigrazione «dalla famiglia» «alle famiglie»⁶⁷ e, dunque, la transizione dall'unicità della categoria normativa alla molteplicità dei modelli sociali⁶⁸.

Alla luce delle istanze avvertite nella prassi e nella scienza giuridica, tese a trovare «un punto di equilibrio» tra gli «spazi di libertà» e gli «interventi prescrittivi del legislatore»⁶⁹, la famiglia non matrimoniale non risulta priva di rilevanza costituzionale neppure «nella forma della stabile convivenza tra persone dello stesso

⁶⁵ V. SCALISI, *o.u.c.*, pp. 1052-1053.

⁶⁶ F. PARENTE, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., p. 398; G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., p. 8.

⁶⁷ Cfr. G. FERRANDO, *o.u.c.*, p. 7; F. BOCCHINI, *Diritto di famiglia*, cit., p. 17, nota 38; A. GORGONI, *Le conseguenze*, cit., p. 67; M. BESSONE, G. ALPA, A. D'ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, *o.c.*, p. 44; A. ZANATTA, *Le nuove famiglie*, Bologna, 2003, p. 3 ss.

⁶⁸ Nella multiformità dei modelli sociali, le organizzazioni di tipo familiare sono numerose (F. PARENTE, L'evoluzione dei modelli familiari: dal principio di autorità alla tutela delle libertà personali, cit., p. 398 ss.). Ad esempio, la «famiglia ricomposta», originante dalla disgregazione di una precedente famiglia (F. ROMEO, Famiglia: sostantivo plurale?, cit., p. 71; T. AULETTA, La famiglia rinnovata: problemi e prospettive, in Familia, 2005, p. 32 ss.; F. RUSCELLO, La famiglia nella società contemporanea, cit., p. 103 ss.; P. RESCIGNO, Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche, in Familia, 2002, p. 1 ss.), che designa il nucleo familiare costituito da coppie, coniugate o non coniugate ma conviventi, la cui prole coabita con il proprio genitore biologico e con il suo nuovo coniuge o convivente. In genere, si tratta di persone già coniugate, reduci da esperienze matrimoniali fallite, che, pure in presenza di prole del precedente matrimonio, formano un nucleo familiare, convivente con il nuovo partner (F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., p. 18; F. PARENTE, o.u.c., p. 39; A. GORGONI, Le conseguenze, cit., p. 67). Il fenomeno, diffuso nel tessuto sociale, è stato variamente definito: all'iniziale terminologia anglosassone, stepfamily, si sono, infatti, aggiunte quelle di reconstituted family, blended family, binuclear family, remarried family, coniugal continuation, meta-family (cfr. F. PARENTE, La libertà matrimoniale tra status personae e status familiae, cit., p. 140, nota 23; T. AULETTA, Diritto di famiglia, cit., p. 8; G. FURGIUELE, Modelli familiari nel diritto italiano e straniero, in T. AULETTA (a cura di), Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent'anni dalla riforma, Milano, 2007, pp. 39-40; A. DE MAURO, Le famiglie ricomposte, in Familia, 2005, p. 767 ss.; M. DELL'UTRI, Famiglie ricomposte e genitori «di fatto», ivi, 2005, p. 275 ss.; F. GALLETTA, I nuovi assetti familiari e l'interesse del minore, ivi, 2004, p. 794 ss.; G. BILÒ, I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell'ordinamento inglese, ivi, p. 831 ss.; P. RESCIGNO, Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche, ivi, 2002, p. 1 ss. P. STANZIONE, Rapporti personali nella famiglia: l'esperienza europea, ivi, 2001, I, p. 1097 ss.; S. MAZZONI, Le famiglie ricomposte: dall'arrivo dei nuovi partners alla costellazione familiare ricomposta, in Dir. fam. pers., 1999, p. 369 ss.); la «famiglia monogenitoriale» o «monoparentale», composta da un solo genitore, il quale convive con i figli (cfr. F. PARENTE, La persona, cit., p. 39 ss.; A. GORGONI, o.l.c.; F. PARENTE, La libertà matrimoniale, cit., p. 141, nota 25; M. SESTA, Diritto di famiglia, cit., p. 3; G. FURGIUELE, o.u.c., p. 39); la «famiglia bigenitoriale», costituita da una comunità familiare in cui entrambi i genitori convivono con i figli nati dalla comune esperienza procreativa (cfr. F. PARENTE, o.u.c., p. 141, nota 24; M. SESTA, o.l.u.c.; F. PARENTE, La persona, cit., p. 39); le «coppie miste», formate da partners che appartengono a comunità, etnie e razze diverse, in cui uno dei due membri dell'unione è stato coinvolto in un'esperienza migratoria e l'altro ha radici autoctone [F. PARENTE, La libertà matrimoniale, cit., p. 142, nota 27; G. FAVARO, Famiglia mista e scelte educative, in M.T. BORDOGNA (a cura di), Legami familiari e immigrazione: i matrimoni misti, Torino, 1996, passim; C. DELCROIX e A. GUYAUX, Double mixte. La rencontre de deux cultures dans le mariage, Paris, 1992, passim; E. SCABINI e C. REGALIA (a cura di), La famiglia in emigrazione: continuità e fratture nelle relazioni intergenerazionali, in Terapia fam., 1993, n. 43; F. PARENTE, La persona, cit., p. 41]; la famiglia poligamica o poliandria, composta da un marito e piú mogli o viceversa, ammessa soltanto in alcuni ordinamenti stranieri (cfr. F. PARENTE, La persona, cit., p. 41; T. AULETTA, Diritto di famiglia, cit., p. 8). Cfr. G. Ferrando, Diritto di famiglia, cit., p. 7; M.G. Cubeddu, Verso principi generali uniformi degli atti della persona (e della famiglia), in Riv. dir. civ., 2012, I, p. 32; F. PARENTE, La libertà matrimoniale, cit., p. 136 ss.; F. BOCCHINI, o.c., p. 263 ss.

⁶⁹ F. ROMEO, Famiglia: sostantivo plurale?, cit., p. 88.

sesso»⁷⁰, in vista della tensione alla salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo⁷¹, che porta a raffigurare una vera e propria «tutela costituzionale *delle famiglie*»⁷².

⁷⁰ V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1053. In tema, cfr. F. ROMEO, Famiglia: sostantivo plurale?, cit., p. 71; G. PALMIERI, La famiglia omosessuale. Linee di tendenza e prospettive, in F. ROMEO (a cura di), Le relazioni affettive non matrimoniali, Torino, 2014, p. 45 ss.; Cass., 11 gennaio 2013, n. 601, in Fam. dir., 2013, p. 570 ss., con nota di F. RUSCELLO, Quando il pregiudizio... è nella valutazione del pregiudizio! A proposito dell'affidamento della prole alla madre omosessuale; Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in http://www.giurcost.org/decisioni/index.html; F. ROMEO, Famiglia: sostantivo plurale?, cit., p. 72; A. RUGGERI, Ouestioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giudizi di costituzionalità. A proposito della originale condizione dei soggetti transessuali e dei loro ex coniugi secondo Corte cost. n. 170 del 1014, in www.giurcost.org. La «convivenza omosessuale» è l'unione di due persone del medesimo sesso, che si caratterizza per la presenza di requisiti affettivi e solidali analoghi a quelli della convivenza eterosessuale senza matrimonio [cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., p. 141; T. AULETTA, Diritto di famiglia, cit., p. 8; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., p. 287 ss.; F. MACARIO, Diritto di famiglia, cit., p. 10 ss.; F. PARENTE, La libertà matrimoniale, cit., p. 139, nota 22; L. BARBIERA, Le convivenze. Tipi e statuti, cit., p. 28 ss.; C.S. PASTORE, o.u.c., p. 207 ss.; E. CALÒ, o.l.c.; V. BARSOTTI, Le unioni tra persone dello stesso sesso negli Stati Uniti, in F. BILOTTA (a cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso, cit., p. 63 ss.; M. MONTALTI, La separazione dei poteri e il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ivi, p. 69 ss.; M. BONINI BARALDI, Lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: pluralismo di valori e pregiudizi nazionali a confronto, ivi, p. 103 ss.; C.S. PASTORE, I modelli di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso nel diritto europeo, ivi, 129 ss.; L. OLIVETTI, La circolazione delle famiglie omosessuali in Europa, ivi, p. 153 ss.; F. BILOTTA, La tutela giuridica della famiglia omosessuale, ivi, p. 217 ss.; C.S. PASTORE, La famiglia di fatto, cit., p. 29 ss.; G. Furgiuele, Modelli familiari, cit., p. 37 ss.; F. Bocchini, o.c., p. 7 ss.; V. Mazzotta, Le relazioni omosessuali in Italia, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, p. 163 ss.; F. RUSCELLO, Dal patriarcato al rapporto omosessuale: dove va la famiglia?, in Rass. dir. civ., 2002, p. 516 ss.; M.R. MARELLA, Il diritto di famiglia, cit., p. 33 ss.; F. GRILLINI, Omosessuali e diritti. Il Pacs in Francia e il confronto con la situazione italiana, in M.R. MARELLA e F. GRILLINI (a cura di), Stare insieme, cit., p. 123 ss.; C. FORDER, Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa, ivi, p. 133 ss.; D.J. WEST, Matrimoni omosessuali in Inghilterra, ivi, p. 191 ss.; J.K.A. DINESEN, Il "registered partnership" un approccio nordico alla legislazione per coppie non sposate, ivi, p. 185 ss.; D.J. WEST, Matrimoni omosessuali in Inghilterra, cit., p. 191 ss.; P. ADAM, Le coppie gay e lesbiche in Francia e la loro richiesta di riconoscimento legale; uno sguardo sociologico, in M.R. MARELLA e F. GRILLINI (a cura di). Stare insieme, cit., p. 205 ss. Sulla questione di legittimità costituzionale delle norme ordinamentali di supporto al divieto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, cfr. ord. Trib. Venezia, 3 aprile 2009, ord. App. Trento, 29 luglio 2009, ord. Trib. Ferrara, 14 dicembre 2009, in www.personaedanno.it. e Corte cost., 5 gennaio 2011, n. 4, in Giust. civ., 2011, I, p. 841 ss., con nota di G. COSCO, Le unioni omosessuali e l'orientamento della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile, in riferimento all'art. 2 cost., e manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 39 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 108, 143-bis, 156-bis, 231 c.c., nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso. La recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, in www.ilsole24ore.com/norme) ha riconosciuto alla coppia gay il diritto ad una «vita familiare» suscettibile di tutela in situazioni specifiche, alla stregua di quanto avviene per la coppia eterosessuale. Sul punto, cfr. V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima, cit., p. 1053; G. NEGRI, Coppie gay con tutela familiare, in Il Sole-24 Ore, 16 marzo 2012, n. 75, p. 26. A difesa delle coppie omosessuali è intervenuto anche il Parlamento europeo che, con la risoluzione del 13 marzo 2012, sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea, ha nuovamente sollecitato gli stati membri a non dare «definizioni restrittive di famiglia», allo scopo di negare protezione alle coppie gay e ai loro figli. Per il testo della risoluzione, v. il sito http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13100001-13200000/13148395.pdf. La giurisprudenza comunitaria tende ad estendere alle coppie omosessuali le stesse tutele apprestate ai coniugi nell'unione matrimoniale [Corte EDU, Grande Camera, 19 febbraio 2013 (ric. n. 19010/07), in Guida al dir., 2013, n. 11, p. 64 ss.; Corte EDU, Prima sez., 24 giugno 2010 (ric. n. 30141/04), in Fam. e minori, 2010, n. 8, p. 86 ss.]. Per la puntuale ricostruzione di questo profilo, alla luce del diritto dell'Unione Europea e della giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo, cfr. V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte seconda, cit., p. 1307 ss.; M. SEGNI, Matrimonio omosessuale: novità dall'Europa?, in Fam. dir., 2014, p. 673 ss., nota a Trib. Grosseto, 9 aprile 2014; S. PATTI, I diritti delle persone omosessuali e il mancato riconoscimento del matrimonio contratto all'estero, in Fam. pers. succ., 2012, p. 456 ss.; F. ROMEO, Famiglia: sostantivo plurale?, cit., p. 71, nota 14.

⁷¹ A.M. SANDULLI, *Art. 29 Cost.*, cit., p. 8.

⁷² B. PEZZINI, Dentro il mestiere di vivere: uguali in natura o uguali in diritto?, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, A. PUGIOTTO e P. VERONESI (a cura di), La «società naturale» e i suoi «nemici», Sul paradigma eterosessuaole del matrimonio, Torino, 2010, p. 13.

Per converso, nell'attuale struttura delle fonti, l'accoglienza ordinamentale della famiglia *matrimoniale* omosessuale potrebbe risultare eversiva dei valori normativi, posto che finirebbe per stravolgere, insieme alla *naturalità* della differenza biologica dei nubendi, i caratteri *essenziali* del matrimonio (art. 84 ss. c.c.), connotato, «per natura, dalla eterosessualità dei coniugi», che «postula nel suo nucleo essenziale l'unione di un uomo con una donna», secondo quanto elaborato dai giuristi romani nella celebre «definizione del matrimonio quale *maris atque feminae coniunctio*»⁷³, recepita negli ordinamenti giuridici moderni⁷⁴.

Inoltre, il recepimento legislativo del matrimonio tra persone *same sex*, laddove non accompagnato da un mutamento radicale del sistema delle fonti, porterebbe a svilire il rilievo complessivo del rapporto di coppia, riducendolo soltanto a due profili giuridici - l'uguaglianza dei diritti e la non discriminazione - senza alcun «dialogo costruttivo sulle questioni antropologiche coinvolte» e senza porre al centro delle tutele il «bene integrale della persona umana»⁷⁵.

In conclusione, in un sistema connotato dall'«impetuoso esplodere della "complessità sociale"»⁷⁶, la dimensione diffusa del processo di pluralizzazione dei modelli familiari ha determinato «una vera e propria atomizzazione della famiglia», che ha consegnato «la formazione-famiglia al piano "liquido" mobile e instabile» della «condizione esistenziale post moderna»⁷⁷.

In questo scenario evanescente, nel quale «tutto è suscettibile di divenire famiglia»⁷⁸, persino la condizione di «singolo»⁷⁹, per tutelare la famiglia *di fatto* senza stravolgere i *caratteri* della famiglia matrimoniale, è necessario intervenire con un nuovo progetto identitario, fondato sul «primato del rapporto» e del suo contenuto, sulla promozione della persona umana e sul «pluralismo familiare»⁸⁰, ma rispettoso della *diversità* di genere degli individui, che non è un prodotto sociale e culturale⁸¹, ma un dato *genetico*⁸², legato

⁷³ F. VARI, Appunti su insegnamento della Chiesa e disciplina statuale della famiglia, convivenze more uxorio e unioni omosessuali, cit., p. 107.

⁷⁴ F. Vari, Appunti su insegnamento della Chiesa e disciplina statuale della famiglia, convivenze more uxorio e unioni omosessuali, cit., p. 107 ss.; M.P. Baccari, Matrimonio e donna. I. Concetti ulpianei, Torino, 2012, p. 33 ss.

⁷⁵ SINODO DEI VESCOVI, III Assemblea Generale Straordinaria. *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evalgelizzazione*. Instrumentum Laboris, Roma – Milano, 2014, p. 113.

⁷⁶ V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte seconda, cit., p. 1290.

⁷⁷ V. SCALISI, *o.u.c.*, p. 1294.

⁷⁸ V. SCALISI, *o.u.c.*, p. 1312.

⁷⁹ Nella specie, si parla di «famiglia unipersonale», costituita da un *single*, che ritorna a vivere da solo dopo un'esperienza di separazione o di divorzio o a seguito del decesso dell'altro coniuge o che intende distaccarsi dalla famiglia originaria per ritagliarsi spazi di autonomia (cfr. F. BOCCHINI, *Diritto di famiglia*, cit., p. 19; A. GORGONI, *Le conseguenze*, cit., p. 67; F. PARENTE, *La libertà matrimoniale*, cit., p. 142, nota 26; F. PRIOUX, *Les évolutions complexes de la fecondità et des formes de vie familiare*, in *Population*, 2003, p. 514 ss.).

⁸⁰ V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte seconda, cit., p. 1312.

L'impostazione rigetta l'ideologia "gender", che qualifica il genere maschile e il genere femminile meri "prodotti culturali" della società, avulsi dall'effettività della natura umana, per cui ciascun individuo nascerebbe neutro rispetto all'identità di genere, che sarebbe frutto di una scelta personale. In sintesi, facendo leva sulla lotta all'omofobia, questa teoria sostiene che il binomio maschile-femminile è una costrizione culturale della società. In realtà, l'ideologia "gender" non solo non ha alcun fondamento scientifico, ma è una «grande sfida» (PAPA BENEDETTO XVI, Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2012), un «errore della mente umana» che tende a realizzare una «colonizzazione ideologica» per «cambiare la mentalità della società» (PAPA FRANCESCO, Discorso ai Giovani - Napoli, 21 marzo 2015).

Le tecniche di selezione e di manipolazione dirette ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete o a predeterminarne le caratteristiche genetiche sono espressamente vietate dal diritto italiano (art. 13, comma 3, lett. b, l. 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, pubblicata nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45), che ammette soltanto l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali della persona (l.14 aprile 1982, n. 164) (cfr. F. PARENTE, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in G. LISELLA e F. PARENTE, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, cit., p. 405 ss.).

all'irripetibilità del genoma individuale 83 e, dunque, alla specificità dei caratteri sessuali del singolo individuo.

Solo così la famiglia-comunità, nella sua essenza di gruppo naturale, malgrado l'incessante mutevolezza della realtà sociale, potrà continuare a essere un «ente dinamico», disciplinato «per la vita e lo sviluppo dei suoi membri»⁸⁴.

FERDINANDO PARENTE

 $^{^{83} \} F. \ PARENTE, \ La \ «biogiuridicità» \ della \ vita \ nascente \ tra \ «libertà» \ della \ ricerca \ biomedica \ e \ «dinamismo» \ della \ tutela \ respective della \ ricerca \ biomedica \ e \ «dinamismo» \ della \ tutela \ respective della \ respec$ dei valori esistenziali dell'uomo, in Rass. dir. civ., 2009, p. 467 ss.; L. Lenti, La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità, Padova, 1993, p. 124 ss.; P. D'ADDINO SERRAVALLE, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, Napoli, 2003, p. 140 ss.

84 A. Trabucchi, Natura, legge, famiglia, in Riv. dir. civ., 1977, p. 14.